



COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

Ordinanza n.48

Prot. 12776

ORDINANZA SINDACALE, CONTINGIBILE E URGENTE, DI SOSPENSIONE DELL' ESECUTIVITA' ED EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 28 DEL 2.3.2020 NEL CONTESTO DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN ATTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 15.11.2017 avente ad oggetto "Approvazione del Piano della sosta 2018-2020 , delimitazione e regolamentazione zona a traffico limitato nel centro storico" era stato disposto (allegato 1 punto 4.5.) **"La sosta nelle aree a pagamento dei veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria è soggetta al pagamento delle tariffe prescritte"**;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 17.10.2018 avente ad oggetto "Approvazione del Piano della sosta 2018-2021 e affidamento del servizio di noleggio, posa in opera parcometri, gestione incassi e manutenzione ordinaria e straordinaria" delle aree di sosta a pagamento era stato disposto (allegato 1 punto 4.5.) **"la sosta nelle aree a pagamento dei veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria che espongono il regolamentare contrassegno è soggetta a tariffe agevolate così come indicato nell' allegato 2"** il quale, nello specifico, prevede la gratuità della sosta nelle prime due ore e, successivamente, il pagamento della tariffa ordinaria;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 2.3.2020 è stato disposto di prorogare la validità del piano della sosta sino al 30.9.2020 nelle more dell' espletamento della gara per l'affidamento del servizio di noleggio, posa in opera parcometri, gestione incassi e manutenzione ordinaria e straordinaria", di ripristinare il disposto contenuto nell' allegato 1 punto 4.5. del Piano della sosta adottato con deliberazione n. 160 del 15.11.2017 (onerosità della sosta nelle aree blu anche per i veicoli che espongono contrassegno CUDE) e di rendere esecutiva, a decorrere dall' 1.5.2020, tale disposizione;

Osservato che tale ultima decisione, proposta dal funzionario responsabile della Polizia Locale, è fondata su quanto disposto dall' art. 381 cpv Dpr 495/1992 che letteralmente recita **"Il Comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall' art. 11 comma 5 del Dpr 503/1996 e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati"**, genera dalle seguenti motivazioni:

- 1) la tassatività della previsione giuridica non consente soluzioni diverse e alternative da quanto disposto dalla stessa ovvero sia gratuità oppure onerosità della sosta a discrezione del Comune;
- 2) la previsione di due ore gratuite e, successivamente, l'onerosità della sosta costringerebbe la persona colpita da capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (presupposto per il

rilascio del permesso CUDE) all'ulteriore pregiudizio di effettuare attività motoria per recarsi nel luogo di sosta del veicolo al fine di corrispondere la somma dovuta per la permanenza in area blu superiore alle due ore;

3) nel periodo estivo il numero degli stalli occupati da veicoli che espongono permesso invalidi e parcheggiano gratuitamente nelle aree a tariffazione si aggira su una media giornaliera compresa tra 50 e 95 veicoli (su circa 500 stalli a disposizione) con maggiore concentrazione nelle aree di confine con i comuni che hanno previsto l'onerosità della sosta a pagamento anche per i veicoli che espongono il c.d. permesso invalidi;

4) il costante orientamento giurisprudenziale (ex plurimis Cassazione civile Sez. II sentenza 21271/09) secondo cui la gratuità dei parcheggi nelle zone a tariffazione non soddisfa l'esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili posto che, dalla gratuità, anziché onerosità come per gli altri utenti della sosta, deriva un vantaggio meramente economico e non un vantaggio in termini di mobilità la quale è favorita dalla concreta disponibilità del posto dove sostare;

5) la concreta disponibilità del posto dove sostare, come prescritto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, è garantita dalla presenza nelle zone a tariffazione di un numero di stalli di sosta riservati esclusivamente ai veicoli al servizio delle persone invalide superiore al doppio di quelli prescritti dalla legge ed esistono altresì numerosi stalli per la sosta riservata ai disabili nelle immediate adiacenze delle predette aree; i titolari di permesso CUDE infine, fruiscono gratuitamente degli stalli di sosta riservati ai residenti e della possibilità di sostare senza limiti nelle cosiddette "zone disco";

6) la sosta di un veicolo autorizzato per periodi prolungati crea sicuramente una situazione di infruibilità effettiva da parte degli altri aventi diritto, con disagi immaginabili per altre persone con limitata capacità motoria che necessiterebbero dell'area.

Ritenuto tuttavia che:

- successivamente all'adozione della richiamata deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 2.3.2020 sono stati adottati provvedimenti normativi, aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, finalizzati ad affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno prorogato la validità, ben oltre la scadenza, di titoli autorizzativi, comunque denominati, tra i quali rientrano a pieno titolo anche i cosiddetti permessi CUDE (contrassegno unico disabili europeo);

- in questa fase epidemiologica i numerosi interventi normativi nazionali e diversificati per regione susseguitisi in tempi molto ravvicinati hanno determinato difficoltà nell'attuazione delle disposizioni richiamate spesso confuse con provvedimenti di proroga adottati da istituzioni di altri territori in ordine all'onerosità o gratuità del pagamento della sosta nelle aree blu a carico dei veicoli al servizio di persone titolari di permesso CUDE;

- che la circolazione ed in particolare la sosta dei veicoli di cui all'art.188 del CdS, in aree più ampie rientra nel contesto di contenimento epidemiologico concretizzando una migliore e più sicura mobilità di soggetti vulnerabili.

- che ai sensi del c. 1 dell'art. 381 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. "il contrassegno è strettamente personale" e pertanto non cedibile

- che come da costante giurisprudenza, è lecito utilizzare il contrassegno pur non avendo il disabile a bordo se ciò è direttamente correlato ad una necessità dello stesso e comunque l'uso è strettamente legato alle necessità del diversamente abile e pertanto l'uso improprio del permesso CUDE sarà sanzionato;

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell'articolo 50 del d.lgs. n. 267/2000

ORDINA

1. di sospendere l'esecutività della deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 2.3.2020, limitatamente alle disposizioni inerenti l'onerosità dei parcheggi dove la sosta è consentita previo pagamento di una somma di denaro anche per i veicoli che espongono permesso CUDE, sino al 30 settembre 2020;

MANDA

Alla Polizia Locale di Cogoleto per dare esecuzione alla presente ordinanza

Al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore Finanze Tributi e Amministrazione del personale

per gli adempimenti di competenza;

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica. Nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Cogoleto, 21.6.2020

Il Commissario Straordinario
Dr.ssa Raffaella Corsaro

